

Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti ai fini dei contratti per l'accesso ai servizi di sistema e i soggetti che, *in primis* salvo mandato, sono gli aventi diritto all'assegnazione della relativa qualifica (non vengono considerati gli aspetti di natura fiscale).

Il cliente finale e il produttore presenti all'interno di un ASSPC possono accedere ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata secondo una delle modalità di seguito evidenziate. Gli esempi di seguito riportati non contengono alcun riferimento agli aspetti fiscali e naturalmente la regolazione indicata dall'Autorità non altera in alcun modo l'applicazione delle normative fiscali. Sarà quindi cura del cliente finale o del soggetto terzo eventualmente presente garantire l'applicazione delle normative fiscali.

Inoltre si precisa che:

- nell'ambito degli ASSPC, i limiti, in termini di potenza ai fini dell'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive o in termini di unicità dell'impianto fotovoltaico per ogni punto di connessione, definiti dalle normative vigenti, sono da intendersi riferiti ai punti di connessione tra il sistema stesso e la rete pubblica;
- l'Autorità non regola i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica.

I casi di seguito esposti rappresentano le configurazioni consentite.

CASO 1: il cliente finale e il produttore coincidono


Esempio 1: il cliente finale e il produttore coincidono. In questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 1. Gli eventuali impianti di produzione possono essere forniti da un soggetto terzo che opera unicamente in qualità di fornitore di macchinari e di impiantista/installatore e la sua presenza non rileva ai fini regolatori. Nel primo esempio quindi il cliente finale è anche produttore e titolare dell'officina elettrica (non necessariamente anche titolare degli impianti) e stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa o prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Il medesimo cliente finale può accedere, qualora possieda i requisiti necessari, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto e agli incentivi vigenti. Inoltre il cliente finale può accedere, qualora possieda i requisiti necessari, al servizio di maggior tutela o di salvaguardia, nonché usufruire del bonus sociale.

In sintesi, in virtù di quanto predetto, fermo restando il possesso dei requisiti che la normativa prevede ai fini dell'accesso ad un determinato incentivo/regime amministrato/servizio, ivi inclusi gli eventuali vincoli di non cumulabilità, questa configurazione contrattuale implica automaticamente che il produttore-cliente finale possa avere accesso a qualsiasi incentivo/regime amministrato/servizio previsto dalla normativa.

CASO 2: il cliente finale e il produttore non coincidono

Esempio 2a (figura 1): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Questi soggetti decidono di regolare, nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che ciascuno di essi gestisca gli aspetti commerciali e l'accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica di propria competenza.

In tal caso, il cliente finale gestisce i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica (ivi incluso il ritiro dedicato e il ritiro a tariffa onnicomprensiva). Il produttore è quindi il soggetto responsabile ai fini delle incentivazioni. In questo caso, poiché il soggetto terzo utilizza il punto di connessione nella titolarità del cliente finale, il cliente finale deve formalizzare il permesso riconosciuto al soggetto terzo per l'utilizzo del proprio punto di connessione. Si evidenzia che, non essendoci un unico soggetto che gestisce sia le immissioni che i prelievi, non è possibile siglare il contratto per lo scambio sul posto.



- figura 1 -

In sintesi, in virtù di quanto predetto, fermo restando il possesso dei requisiti che la normativa prevede ai fini dell'accesso ad un determinato incentivo/regime amministrato/servizio, ivi inclusi gli eventuali vincoli di non cumulabilità, questa configurazione contrattuale implica automaticamente che:

- a) il produttore possa:
- accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi e relativi sostituti¹, conto energia fotovoltaico², tariffa onnicomprensiva³);

¹ Per certificati verdi si intende lo strumento incentivante previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99. A decorrere dall'1 gennaio 2016 essi sono stati sostituiti da un incentivo equivalente di tipo feed in premium.

² Per conto energia fotovoltaico si intende lo strumento incentivante previsto per gli impianti fotovoltaici dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

³ Per tariffa onnicomprensiva si intendono gli strumenti incentivanti previsti:

- per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, dalle leggi 244/07 e 222/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008, fatte salve le deroghe consentite;
- per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall'1 gennaio 2013, dai decreti interministeriali 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016;
- per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dall'1 gennaio 2013 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011;
- per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 27 agosto 2012 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012.


- richiedere al GSE il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (ritiro dedicato);
- b) il cliente finale possa:
 - accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
 - usufruire del bonus sociale.

Con questo tipo di configurazione contrattuale:

- non è possibile accedere allo scambio sul posto.

Esempio 2b (figura 2): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Ai fini della gestione dei contratti per l'accesso al sistema elettrico i due soggetti scelgono che sia solo il cliente finale ad operare. Anche in questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 1, con l'unica eccezione delle qualifiche indicate con le lettere E, F e G (limitatamente ai certificati verdi), ed eventualmente della qualifica indicata con la lettera D. In questo caso, cioè, il soggetto terzo riveste la qualifica di produttore e di titolare dell'officina elettrica (eventualmente, ma non necessariamente, anche di titolare degli impianti di produzione) e richiede gli incentivi eventualmente applicabili all'energia elettrica prodotta dagli impianti. Il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente finale che, altrimenti, non avrebbe titolo ad immettere tale energia. L'energia prodotta e istantaneamente autoconsumata (cioè l'energia elettrica che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o di trasmissione) viene gestita nell'ambito di un contratto privato tra le parti.

L'esempio 2b consente l'applicazione dello scambio sul posto in quanto il cliente finale ha la disponibilità dell'impianto di produzione per effetto del mandato senza rappresentanza, pur non coincidendo con il produttore. Inoltre, con tale assetto, non è possibile l'applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive (perché queste ultime spettano al produttore e includono la vendita dell'energia elettrica immessa in rete che, nel presente esempio, viene effettuata dal cliente finale).



- figura 2 -

In sintesi, in virtù di quanto predetto, fermo restando il possesso dei requisiti che la normativa prevede ai fini dell'accesso ad un determinato incentivo/regime amministrato/servizio, ivi inclusi gli eventuali vincoli di non cumulabilità, questa configurazione contrattuale implica automaticamente che:

- a) il produttore possa:

- accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta (certificati verdi e relativi sostituti¹, conto energia fotovoltaico²);
- b) il cliente finale possa:
- accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
 - usufruire del bonus sociale;
 - accedere allo scambio sul posto⁴.


Con questo tipo di configurazione contrattuale:

- non è possibile cedere l'energia elettrica immessa al GSE nell'ambito del ritiro dedicato;
- non è possibile accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia immessa (tariffa onnicomprensiva³).

Esempio 2c (figura 3): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono che sia il solo produttore a gestire tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione.

In questo caso, il cliente finale deve dare mandato al produttore ai fini della stipula dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata. Ciò significa che il produttore terzo gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo, i contratti per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, i contratti di trasporto e dispacciamento in immissione, i contratti per la vendita dell'energia elettrica immessa (ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione col GSE per accedere al ritiro dedicato, o al ritiro a tariffa onnicomprensiva) e percepisce gli eventuali incentivi erogati dal GSE. Al tempo stesso, nei confronti del cliente finale, il soggetto terzo gestisce l'intero approvvigionamento energetico nell'ambito di un contratto tra le parti che è privato in relazione all'energia elettrica che non transita per il sistema elettrico e che è soggetto alla regolazione dell'Autorità in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete. In tale casistica, infatti, il produttore sul piano regolatorio oltre ad esercitare l'attività di produzione di energia elettrica esercita, in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata nell'ASSPC, anche l'attività di vendita al dettaglio e quindi nei confronti del sistema elettrico e della regolazione dell'Autorità è assimilato ad un vero e proprio venditore di energia elettrica al dettaglio e pertanto soggetto agli obblighi di qualità commerciale, ecc.

⁴ Con l'unica eccezione del caso in cui siano erogati gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005. Ai sensi di tale decreto, infatti, il soggetto responsabile che beneficia degli incentivi (il produttore) deve coincidere con il soggetto che beneficia dello scambio sul posto, poiché gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta e resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione dello scambio sul posto.



- figura 3 -

In sintesi, in virtù di quanto predetto, fermo restando il possesso dei requisiti che la normativa prevede ai fini dell'accesso ad un determinato incentivo/regime amministrato/servizio, ivi inclusi gli eventuali vincoli di non cumulabilità, questa configurazione contrattuale implica automaticamente che:

- a) il produttore, che è anche un venditore sul mercato al dettaglio, possa:
 - accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi e relativi sostituti¹, conto energia fotovoltaico², tariffa onnicomprensiva³);
 - richiedere al GSE il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (ritiro dedicato);
- b) il cliente finale possa:
 - usufruire del bonus sociale.

Con questo tipo di configurazione contrattuale:


- non è possibile accedere allo scambio sul posto;
- non è possibile, per il cliente finale, accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia, avendo già stipulato un contratto di fornitura con il produttore/venditore.

Esempio 2d (figura 4): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione di tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione. Questa configurazione è indubbiamente quella più complessa da gestire.

In tal caso il cliente finale e il produttore regolano nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che sia il soggetto terzo, diverso da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale deve dare mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e per l'approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica prelevata, mentre il produttore deve dare al medesimo soggetto terzo il mandato per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in immissione.

Il produttore può accedere alle incentivazioni erogate sull'energia elettrica prodotta (certificati verdi, conto energia fotovoltaico), ma non può richiedere l'accesso ai regimi di ritiro dedicato e tariffa onnicomprensiva, in quanto ha già provveduto a dare mandato ad un soggetto terzo per la

commercializzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Analogamente, essendo il soggetto terzo diverso dal produttore e non avendo quindi la disponibilità dell'impianto di produzione, non è possibile richiedere l'accesso al regime di scambio sul posto.



- figura 4 -

In sintesi, in virtù di quanto predetto, fermo restando il possesso dei requisiti che la normativa prevede ai fini dell'accesso ad un determinato incentivo/regime amministrato/servizio, questa configurazione contrattuale implica automaticamente che:

- a) il produttore possa:
 - accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta (certificati verdi e relativi sostituti¹, conto energia fotovoltaico²);
- b) il cliente finale possa:
 - usufruire del bonus sociale.

Con questo tipo di configurazione contrattuale:

- non è possibile accedere allo scambio sul posto;
- non è possibile cedere al GSE l'energia elettrica immessa nell'ambito del ritiro dedicato;
- non è possibile accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia immessa (tariffa onnicomprensiva³);
- non è possibile, per il cliente finale, accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia.

Sistemi semplici di produzione e consumo

| | Qualifica | Chi può avere la qualifica | Riferimento normativo | Note |
|----------|--|--|--|---|
| A | Titolare del punto di connessione | Cliente finale | --- | |
| B | Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente | Cliente finale o soggetto terzo previo mandato | Articolo 1, comma 1.1, lettera hh), e articolo 6, comma 6.2, del TICA | Richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare. |
| C | Titolare del contratto di connessione | Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente | Articolo 10, comma 10.14, e articolo 23, comma 23.10, del TICA | I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione che include anche il regolamento di esercizio. In particolare nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC. |
| D | Titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica | Soggetto qualsiasi | --- | È il soggetto fisico o giuridico che detiene la proprietà dell'impianto. |
| E | Produttore | Titolare dell'officina elettrica e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto | Articolo 2, comma 18, del d. lgs. n. 79/99 e articolo 1, comma 1.1, lettera uu), del TICA | Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione. |
| F | Soggetto responsabile ai fini del rilascio degli incentivi per gli impianti fotovoltaici | Produttore | d. m. 28 luglio 2005, d. m. 19 febbraio 2007, d. m. 6 agosto 2010, d. m. 5 maggio 2011 e d. m. 5 luglio 2012 | Soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti (conto energia fotovoltaico). Il Soggetto responsabile quindi coincide con il Produttore ma non coincide necessariamente con il titolare dell'impianto di produzione. |
| G | Soggetto responsabile ai fini del rilascio degli incentivi previsti per le fonti diverse dalla solare fotovoltaica | Produttore | Non esiste una definizione esplicita | Il d. m. 18 dicembre 2008, il d. m. 6 luglio 2012 e il d. m. 23 giugno 2016 fanno riferimento al produttore o al soggetto responsabile dell'impianto che comunque coincide con il produttore. |
| H | Titolare dei contratti di dispacciamento e trasmissione e distribuzione in prelievo | Cliente finale o soggetto terzo previo mandato | Articolo 1 e articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 | Utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento. La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. L'utente del dispacciamento in prelievo non deve necessariamente coincidere con l'utente del dispacciamento in immissione. |
| I | Titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione | Produttore o soggetto terzo previo mandato | | |
| L | Titolare del contratto (o dei contratti) di acquisto dell'energia elettrica prelevata | Cliente finale o soggetto terzo previo mandato | Deliberazione n. 111/06 | Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione. |
| M | Titolare del contratto (o dei contratti) di vendita dell'energia elettrica immessa in vendita | Produttore o soggetto terzo previo mandato | Deliberazione n. 111/06 | Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione. |
| N | Titolare contratto di ritiro dedicato | Produttore | Deliberazione n. 280/07 | Il contratto siglato con il GSE per il ritiro dedicato sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE. |
| O | Utente dello scambio sul posto, titolare contratto di scambio sul posto | Cliente finale | Deliberazione 570/2012/R/efr | Utente dello scambio è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto: l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio. Il contratto siglato con il GSE per lo scambio sul posto sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE. Nel caso di impianti fotovoltaici ammessi al conto energia, l'utente dello scambio non deve necessariamente coincidere con il Soggetto responsabile. |